

CAPITOLATO DI APPALTO

1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

E' oggetto del presente capitolato il subaffidamento degli autoservizi di linea descritti negli Allegati, relativamente a tipologia del servizio, orari, percorsi e percorrenze annuali ipotizzate.

2 DURATA DEL CONTRATTO

2.1 Il contratto avrà inizio il 01.04.2019 e scadrà il 31.03.2020. Resta inteso fra le parti che il presente contratto si risolverà automaticamente prima delle predette scadenze laddove non dovesse più proseguire il Contratto di servizio con la Proprietà, ovvero lo stesso contratto dovesse essere rimodulato con riferimento alle autolinee oggetto del presente accordo.

2.2 L'ARST si riserva di interrompere anticipatamente lo stesso, senza riconoscimento di alcun onere e/o danno, qualora l'Ente Affidante revochi e/o modifichi sostanzialmente i servizi oggetto dell'appalto o qualora l'Azienda ritenga di riassumere direttamente la gestione del servizio.

3 OBBLIGHI ED IMPEGNI DEL SUBAFFIDATARIO

Il subaffidatario, oltre a possedere il requisito per esercire il noleggio di autovetture con conducente a norma della legislazione vigente, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) garantire la puntuale e regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, per la produzione dei quali utilizzerà:
- veicoli, regolarmente immatricolati in servizio da noleggio, che risultino nella propria disponibilità e che risultino, a norma di legge, idonei all'espletamento del servizio ed in particolare rispettino il disposto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 215 del 22 giugno 2000 e tutte le norme e disposizioni vigenti. Le caratteristiche dei veicoli da impiegare sono le seguenti:
 - minimo 5 posti a sedere (compreso il conducente);
 - massimo 9 posti a sedere (compreso il conducente);
 - minima capacità del bagagliaio pari a 0,08 mc, per ciascun passeggero trasportato;
 - aria condizionata.
 - Personale qualificato ed in numero adeguato a garantire continuativamente la regolare effettuazione dei servizi.
- b) garantire, anche mediante l'utilizzo di mezzi con capacità commisurata all'entità della domanda, il trasporto a tutta l'utenza che ne faccia richiesta lungo il percorso, (ciò anche nel caso in cui si tratti di servizio di tipo "a chiamata"). La salita e la discesa dei passeggeri deve avvenire presso le fermate ed i capolinea previsti nel programma orario dei servizi (vedere Allegati);
- c) garantire l'effettuazione di una o più corse suppletive, entro un massimo di 20' dall'orario di partenza della corsa programmata, nel caso in cui si verificassero situazioni di domanda esuberante rispetto alla capacità del veicolo impegnato;
- d) rispettare le disposizioni di ARST in tema di programmi orari e di esercizio e relative variazioni, con riferimento anche al rispetto delle eventuali coincidenze con altri servizi, sia aziendali che di altri operatori, o anche alla non effettuazione del servizio, per esigenze particolari; tali tipologie di variazione saranno preventivamente comunicate. Inoltre il subaffidatario dovrà attenersi alle disposizioni di volta in volta

impartite, sia per iscritto che, eventualmente, in casi eccezionali, direttamente dal personale ARST preposto al controllo, con il quale in ogni caso il subaffidatario è tenuto a collaborare;

- e) rispettare la normativa vigente, durante il periodo di durata del contratto, in materia di trasporto pubblico di persone e tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti relativi, in particolare, ma non esaustivamente, a:
- sicurezza e regolarità del servizio
 - stato giuridico ed economico dei lavoratori
 - tempi di guida e di riposo, giornaliero e settimanale, del personale che svolge attività di guida nonché qualunque ulteriore norma che disciplini lo svolgimento del servizio in argomento.

Il subaffidatario risponde quindi, a titolo personale e diretto, di tutte le violazioni alle norme vigenti, impegnandosi a sollevare ARST da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo e provvedendo direttamente all'estinzione della stessa. Il subaffidatario si assume quindi la responsabilità per il rischio e gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio affidatogli ed agisce in nome proprio;

- f) garantire il trasporto, a titolo gratuito, di eventuali colli di ARST, oltretutto il trasporto dei bagagli dei passeggeri;
- g) dare comunicazione tempestiva ad ARST telefonando alla Sede Territoriale competente e facendo seguito, nella giornata, con mail e/o fax, di qualsiasi disservizio o irregolarità nell'espletamento dell'esercizio;
- h) impiegare nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto esclusivamente propri conducenti in possesso dei requisiti di idoneità, ammissione e/o revisione ai sensi del D.M. 88/99 e per i quali sussistano altresì le condizioni di assenza di alcool dipendenza e dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 D. Legs 81/2008 accordo Stato Regione G.U. n° 236/2008) muniti di idonea e regolare patente e di relativa abilitazione a svolgere servizi di trasporto persone, ed in possesso dei requisiti di idoneità morale. Il subaffidatario dovrà comunicare ad ARST le generalità e gli estremi della patente di guida dei conducenti impiegati nell'esercizio dei servizi subaffidati, nonché, mensilmente, la pianificazione preventiva dei turni di lavoro, che dovranno rispettare le norme vigenti, ed al termine del mese il riepilogo a consuntivo del servizio effettivamente svolto da ciascun conducente con il riepilogo dei tempi di lavoro e di riposo di ciascuna unità impiegata. Nei confronti dei propri dipendenti siano essi addetti alla guida dei mezzi, che altri dipendenti con mansioni diverse, il subaffidatario ha l'obbligo di osservare le disposizioni legislative e dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico ed economico della categoria cui essi appartengono ma di rispettare anche, relativamente alla normativa sui tempi di guida e di riposo giornalieri, settimanali e mensili, le normative e regolamenti applicati in ARST;
- i) mantenere i veicoli in perfetta efficienza nonché provvedere al ricovero degli stessi in spazi adeguati;
- j) consentire l'esercizio della sorveglianza sia da parte di ARST, che dei competenti Organi in materia di sicurezza di esercizio e dell'Ente Affidante. A tale scopo i funzionari specificatamente autorizzati dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, nonché i dipendenti ARST incaricati del controllo del servizio, hanno libero accesso, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ai veicoli in servizio sulle linee e agli impianti utilizzati dal subaffidatario per la gestione dei servizi in oggetto, previa esibizione di un documento di riconoscimento della loro funzione;
- k) garantire che i mezzi impiegati nel servizio siano adeguatamente assicurati contro l'incendio e contro i rischi di RCA anche a favore dei trasportati. La polizza assicurativa RCA non può essere in nessun caso inferiore

Ai massimali di legge e il subaffidatario si impegna a modificare i relativi massimali di polizza qualora lo prescriva la legge. Resta inteso che ARST è sollevata da ogni responsabilità per danni di qualunque natura derivanti a terzi dall'effettuazione del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rimborso della franchigia prevista in caso di sinistro;

- l) rispettare tutte le norme di sicurezza ed osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio di linea. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il subaffidatario deve inviare ad ARST, entro 24 (ventiquattro) ore, un dettagliato rapporto scritto. In caso di sinistro con danni alle persone, il subaffidatario deve informare immediatamente – via telefonica – ARST per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro ed effettuare i dovuti accertamenti di legge e assolvere a quanto previsto dalla normativa vigente.
- m) Non esercitare alcun servizio di trasporto su strada in concorrenza diretta con ARST.
- n) Fornire mensilmente, o su richiesta di ARST con cadenza differente, un riepilogo che riporti, per ogni corsa, il numero di passeggeri trasportati e garantire almeno per due settimane all'anno una campagna completa di rilevazione con indicazione, per ogni corsa, dei saliti e discesi in ogni fermata.

4 VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

- 4.1 I servizi oggetto del presente capitolato possono essere modificati da ARST in seguito ad eventi, richieste e/o esigenze di interesse pubblico.
- 4.2 Il subaffidatario osserverà le variazioni al programma ed esercizio disposte da ARST, siano esse definitive o temporanee, che si rendano necessarie in relazione a quanto sopra, senza possibilità di sollevare eccezione alcuna.
- 4.3 Eventuali modifiche alla struttura del servizio, che alterino in maniera sostanziale le caratteristiche del servizio stesso in termini di capilinea, numero di corse, frequenza nonché variazioni di percorrenza chilometrica oltre il 20 % della percorrenza totale del lotto, saranno di volta in volta concordate tra le parti, con conseguente indicazione della variazione del costo.
- Nell'esercizio delle linee il subaffidatario dovrà adibire un numero di mezzi adeguato alle necessità del servizio, anche in relazione alle variazioni che successivamente dovessero verificarsi.
- 4.4 ARST deve comunicare le variazioni al programma di esercizio con i seguenti preavvisi:
- Per quanto riguarda le variazioni programmabili: giorni 8 (otto) con comunicazione scritta;
 - Per quanto riguarda le comunicazioni urgenti dipendenti da cause impreviste o da forza maggiore: 24 (ventiquattro) ore con comunicazione anche via mail, fax o telefono.
- 4.5 ARST non è comunque tenuta a dare preavviso nel caso in cui, per esigenze sorte imprevedibilmente nel corso della giornata, sia costretta ad impartire ordini di variazioni direttamente tramite personale ispettivo, o anche via mail, fax o telefono.

5 INADEMPIMENTI DEL SUBAFFIDATARIO

- 5.1 In caso di sospensioni o irregolarità da parte del subaffidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che li hanno determinati, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256, comma 2, del Codice Civile, ARST provvederà a svolgere direttamente o

indirettamente il servizio con l'addebito dei relativi costi al subaffidatario. In tale ipotesi ARST applicherà le penali pattuite, ferma restando la possibilità di risolvere il presente contratto per inadempimento.

6 SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO

- 6.1 In caso di sciopero, il subaffidatario deve assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali ed il rispetto delle fasce di garanzia così come previsto dalla vigente normativa, uniformandosi ai regolamenti ed alle disposizioni aziendali in materia.
- 6.2 ARST emana, di volta in volta, disposizioni sulle esatte modalità per l'interruzione e la ripresa del servizio in funzione degli orari di sciopero.
- 6.3 Nel caso di non svolgimento dei servizi durante gli orari di sciopero, il subaffidatario deve darne comunicazione in forma scritta ad ARST precisando e certificando esattamente le corse e/o le tratte che sono state effettuate, il numero di unità che hanno aderito allo sciopero ed il numero di unità complessivamente comandate in servizio.
- 6.4 In caso di adesione allo sciopero, in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente il subaffidatario è tenuto a comunicare per iscritto, entro le successive 24 ore, i nominativi del personale che ha aderito allo sciopero.

7 VIGILANZA E CONTROLLO

- 7.1 ARST vigila sull'osservanza, da parte del subaffidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, delle prescrizioni impartite dai competenti organi in materia di sicurezza, dall'Ente Affidante, dall'ARST stessa, nonché della normativa vigente in materia di trasporti di persone su strada. Al fine di consentire ad ARST il necessario esercizio preventivo dell'attività di vigilanza il subaffidatario presenterà formalmente ad ARST, entro il giorno 20 di ogni mese, dettagliata pianificazione dei turni di lavoro del mese successivo dai quali sia dato desumere gli impegni individuali ed i riposi del personale preposto alla guida.
- 7.2 Il subaffidatario è tenuto a dare immediata comunicazione a ARST di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio, nonché a fornire tutte le informazioni chieste da ARST per poter esercitare la funzione di vigilanza; nel contempo ARST si impegna a comunicare con congruo anticipo eventuali interruzioni stradali o altri interventi che possono essere motivo di interferenza con il servizio di trasporto pubblico.

8 MEZZI PER L'ESERCIZIO E MEZZI DI RISERVA

- 8.1 Per l'esercizio dei servizi in oggetto il subaffidatario deve mettere a disposizione mezzi idonei sul piano tecnico e amministrativo ad espletare i servizi assegnati, compresi mezzi di riserva per assicurare anche eventuali necessità di corse intensificative. Sono a carico del subaffidatario tutte le spese relative all'uso e circolazione dei mezzi (tassa di proprietà, assicurazioni, revisioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, consumi, ecc.). Ad avvenuta aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio sub-affidato, l'aggiudicatario comunicherà all'ARST, per iscritto l'elenco delle targhe dei mezzi che intende impiegare, compresi quelli di

riserva e trasmetterà copia della carta di circolazione. In caso di variazioni tale elenco dovrà essere immediatamente aggiornato.

8.2 Sui mezzi non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico superiore al massimo, fissato nella carta di circolazione, di viaggiatori, bagagli e merci.

9 DISPOSITIVI ACCESSORI DEI MEZZI – CARTELLI E ISCRIZIONI

9.1 Su richiesta di ARST il subaffidatario dovrà installare eventuali cartelli forniti dalla stessa ARST, nonché i pannelli indicatori previsti dal D.M. n° 215 del 22/06/2000.

9.2 All'interno dei mezzi dovrà essere indicato il numero massimo dei posti ammessi dalla carta di circolazione.

10 TITOLI DI VIAGGIO

10.1 Sono adottati i titoli di viaggio, le tariffe ed i prezzi per il trasporto viaggiatori conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti relative alle tariffe sul trasporto pubblico extraurbano in Sardegna;

10.2 Il subaffidatario riconosce come validi tutti i titoli di viaggio ARST nonché le tessere di servizio e di libera circolazione emesse da ARST.

10.3 Il subaffidatario è obbligato ad effettuare, a bordo del mezzo, qualora il passeggero che effettua la richiesta di trasporto ne sia sprovvisto, la vendita di biglietti forniti da ARST e dovrà versare ad ARST gli introiti derivanti da tale vendita. I biglietti dovranno essere venduti con il sovrapprezzo stabilito dalle norme vigenti. Nulla è dovuto al subaffidatario per tale servizio. A tale proposito ARST fornirà quanto necessario unitamente alle norme di emissione biglietti e versamento incassi che dovranno essere rispettate dal subaffidatario.

11 VERIFICHE DEI TITOLI DI VIAGGIO

11.1 Il subaffidatario dovrà provvedere all'annullamento o, se del caso, al controllo visivo dei titoli di viaggio, mentre l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei viaggiatori irregolari compete agli agenti ARST espressamente abilitati.

11.2 Gli agenti suddetti hanno quindi libero accesso sui veicoli in servizio ed il subaffidatario è tenuto a prestare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

12 DIVIETO DI SUBAPPALTO

12.1 E' vietato in tutto o in parte il subappalto, anche di fatto, dei servizi oggetto del presente contratto.

13 OBBLIGHI ARST E COMPENSI

13.1 Il corrispettivo per il servizio svolto sarà costituito dal prodotto del compenso chilometrico (prezzo offerto in sede di gara) per le percorrenze svolte in conformità al programma di esercizio previsto ed alle eventuali variazioni autorizzate da ARST. Nel caso il servizio da svolgere sia di tipo a chiamata le percorrenze saranno determinate secondo le disposizioni specifiche previste per tali servizi.

13.2 I pagamenti da parte di ARST saranno effettuati mensilmente a seguito di emissione di fattura che verrà pagata entro 30 giorni fine mese data fattura, e dovrà avere in allegato il resoconto delle percorrenze



chilometriche effettuate. In caso di eventuali differenze riscontrate nel conteggio delle percorrenze l'ARST provvederà a richiedere specifica documentazione di rettifica.

14 CAUZIONE DEFINITIVA

- 14.1 Il subaffidatario, a garanzia degli obblighi assunti e in particolare a garanzia del regolare svolgimento dei servizi, deve costituire idonea cauzione di importo pari al 10 % del totale contrattuale annuo.
- 14.2 Detta cauzione sarà costituita in contanti oppure in forma di fidejussione bancaria o assicurativa con validità per tutta la durata del contratto.
- 14.3 La fidejussione bancaria o assicurativa, nell'osservanza delle vigenti norme in materia di costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie, avrà medesimo valore di numerario; dovrà contenere formale rinuncia alle facoltà previste dall'art. 1945 C.C. ed al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 stesso C.C., volendo ed intendendo la Banca o l'Istituto assicurativo restare obbligati in solido con la ditta fino alla conclusione del contratto; la Banca o l'Istituto assicurativo si impegneranno a versare, in qualsiasi momento, l'importo della fidejussione o parte di essa a semplice richiesta ARST, senza riserva alcuna.
- 14.4 La cauzione definitiva, comunque costituita, sarà svincolata mediante lettera liberatoria, fatte salve eventuali ragioni di credito di ARST.
- 14.5 Resta stabilito che per eventuali controversie con il fideiussore connesse alla cauzione il Foro competente sarà quello di Cagliari.

15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL SUBAFFIDATARIO

- 15.1 ARST si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento nei seguenti casi:
- a) per mancata effettuazione dei servizi;
 - b) per la perdita in capo al subaffidatario dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge;
 - c) qualora il subaffidatario sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal presente contratto, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
 - d) qualora il subaffidatario non esegua gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo da ARST o dai competenti organi;
 - e) qualora il subaffidatario non rispetti le norme in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al punto 3 h;
 - f) per qualunque inadempimento che possa intralciare la funzione di "Vigilanza e Controllo"
 - g) per irregolarità nella trasmissione della documentazione attestante il rispetto delle norme sull'idoneità di ammissione e/o di revisione dei conducenti
 - h) qualora il subaffidatario contravvenga alle disposizioni in materia di emissione e controllo dei titoli di viaggio aziendali e versamento dei relativi incassi;
 - d) qualora il subaffidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 3 relativi al rispetto delle normative vigenti;
 - e) qualora il subaffidatario non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 3 in ordine all'applicazione dei poteri di sorveglianza degli organi ed agenti a ciò preposti;

- f) qualora il subaffidatario non osservi le disposizioni impartite da ARST in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- g) qualora il subaffidatario contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 12 del presente capitolato;
- h) qualora il subaffidatario, con inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.

15.2 Nei casi suddetti la risoluzione si verificherà di diritto qualora ARST comunichi al subaffidatario, mediante raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

15.3 E' comunque riconosciuta ad ARST la facoltà di richiedere al subaffidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste al punto 17 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DI ARST

16.1 E' riconosciuta al subaffidatario la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto minimo di 30 giorni in caso di ripetuto mancato rispetto da parte di ARST delle scadenze dei pagamenti. Tale facoltà deve essere preceduta da una diffida scritta ad adempiere, comprovata da lettera raccomandata A.R..

17 PENALI

17.1 Mancate corse.

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del subaffidatario, questi deve corrispondere a ARST, a titolo di penale, 10 volte il corrispettivo dovuto da ARST per l'effettuazione della corsa. Per mancata corsa si intende:

- La corsa non effettuata interamente o parzialmente;
- La partenza effettuata in anticipo rispetto all'orario previsto.

17.2 Ritardi.

Qualora il servizio venga espletato con ritardo rispetto all'orario programmato, per cause imputabili a responsabilità del subaffidatario, lo stesso è tenuto a pagare le seguenti penali:

- Euro pari a 2 volte il corrispettivo dovuto da ARST per la corsa in ritardo quando si verifichi il caso di ritardi fino a 15 minuti; la penale viene applicata dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
- Euro pari a 4 volte il corrispettivo dovuto da ARST per la corsa in ritardo quando si verifichi il caso di ritardi oltre 15 minuti ed inferiori a 30 minuti; la penale viene applicata dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
- Nel caso di ritardi oltre i 30 minuti la corsa verrà considerata come non effettuata pertanto si applicherà, la penale dovuta per mancata corsa.
- Nel caso in cui il servizio da svolgere debba rispettare delle coincidenze e si verifichino dei ritardi se ne dovrà dare immediata comunicazione, durante l'effettuazione dello stesso servizio, alla sede di riferimento ed in ogni caso, salvo cause di forza maggiore, non sono ammessi ritardi superiori ai 10 minuti. Trascorso tale tempo il servizio verrà considerato come non effettuato. A tal fine faranno fede le relazioni di servizio del personale ARST.

17.3 Percorso diverso e/o mancato rispetto di fermate previste.

Qualora gli addetti alla guida del mezzo effettuino un percorso diverso da quello stabilito da ARST o non rispettino le fermate previste dal programma riportato negli Allegati, al di fuori dei casi di forza maggiore, il subaffidatario deve pagare ad ARST, per ogni corsa errata, a titolo di penale, una somma pari a 5 volte il corrispettivo dovuto da ARST per l'effettuazione di quella corsa.

17.4 Mancata comunicazione di sostituzione mezzi, di disservizio o irregolarità nell'espletamento del servizio.

Qualora il subaffidatario ometta di trasmettere ad ARST le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente capitolato è tenuto a pagare una penale di Euro 100,00 per ogni infrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente provocato.

17.5 Ritardato versamento degli incassi e ritardata restituzione dei titoli di viaggio invenduti a fine contratto.

Gli introiti relativi ai biglietti venduti devono essere versati all'ARST, dal subaffidatario, nel minor tempo possibile rispetto all'emissione e comunque entro 15 giorni. In caso di ritardato versamento sarà applicata una penale pari al 20% dell'importo dovuto.

17.6 ARST si riserva di richiedere eventuali maggiori oneri per fatti imputabili al subaffidatario, dai quali derivassero delle infrazioni contestate e che le fossero addebitate o che la stessa abbia dovuto sostenere.

17.7 Previa contestazione scritta da parte di ARST, il subaffidatario è tenuto a pagare le su esposte penali, salvo la dimostrata forza maggiore il cui onere della prova è a carico del subaffidatario stesso, entro cinque giorni dalla notifica della contestazione. La penale dovrà essere comunque pagata in quei casi in cui, a seguito di formale contestazione da parte di ARST, non fossero accolte le giustificazioni prodotte per iscritto dal subaffidatario entro 5 giorni dalla contestazione.

17.8 L'importo delle penali verrà trattenuto all'atto del pagamento delle fatture per i servizi ai quali si riferisce la penale. Qualora non vi fosse capienza, gli importi dovranno essere pagati entro 30 giorni dal ricevimento dei relativi addebiti.

18 FORO COMPETENTE

18.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto e per la quale non sia risultata possibile la soluzione bonaria tra le parti, sarà competente in esclusiva il Foro di Cagliari.

19 IVA SUI CORRISPETTIVI, SULLE PENALI E SULLE GARANZIE FIDEJUSSORIE

19.1 Sul corrispettivo dovuto da ARST al subaffidatario verrà applicata l'aliquota IVA del 10%.

19.2 Tutti gli importi che dovranno eventualmente essere pagati a titolo di penali e quelli per garanzie fidejussorie sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 26.10.1972 n° 633.

20 SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE

20.1 L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso e ad importo fisso ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n° 131 e dell'art. 1 lettera b) parte II della Tariffa allegata al citato DPR.

20.2 Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del subaffidatario.